CAMERA DEI DEPUTATI N. 3463

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RUSSO SPENA

Presentata il 30 novembre 1961

Istituzione di un ruolo aggiunto ad esaurimento dei professori di lingue moderne nelle Facoltà di economia e commercio

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento degli Istituti superiori di istruzione commerciale nel prevedere come fondamentale l'insegnamento delle lingue moderne per il conseguimento della laurea aveva stabilito all'articolo 10, comma 9°, che l'insegnamento medesimo dovesse essere affidato a professori incaricati.

Lo stesso principio venne ribadito dall'articolo 27 del testo unico sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Il regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1683, nell'intento di provvedere alla sistemazione di questi professori disponeva all'articolo 5 il passaggio in ruolo a decorrere dal 1° luglio 1934 con possibilità per i medesimi di raggiungere l'ex grado VI dell'ordinamento statale.

Non si trattò però di una riforma organica della materia e tanto meno di un nuovo stato giuridico per i professori incaricati dell'insegnamento delle lingue straniere, ma piuttosto di una sistemazione dei professori in servizio all'epoca dell'entrata in vigore della legge. Il nuovo stato giuridico ed economico dei professori universitari approvato con legge 18 marzo 1958, n. 311, ha ribadito ancora una volta lo stesso principio dando facoltà al Ministro della pubblica istruzione di concedere comandi ai professori di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, anche se non abilitati alla libera docenza, ai quali fosse conferito l'incarico dalle singole facoltà.

Tanto l'incarico quanto il comando di cui sopra, sono disposti annualmente sicché può verificarsi il caso, come di fatto si verifica di frequente, che il professore, dopo aver insegnato per un determinato numero di anni all'università, per motivi indipendenti alla sua volontà e pur non avendo demeritato non riottenga l'incarico e venga restituito all'insegnamento secondario con le conseguenze facilmente immaginabili per la sua reputazione ed il suo buon nome presso la scolaresca che non riesce a comprendere il motivo del provvedimento, e questo è tanto più grave quando si tratti di professori che hanno insegnato all'università per decenni.

È ovvio che tale sistema oltre a ledere la personalità dell'insegnante si risolve in un danno per l'insegnamento e pertanto va modificato e con urgenza. Né vale obiettare che questi professori troveranno la loro sistemazione nella futura legge sugli aggregati universitari, poiché, a parte il fatto che tale legge, ancora in fase di studio presso il Ministero della pubblica istruzione, è molto al di là da venire, molti degli attuali docenti hanno fino a 15 anni di insegnamento universitario e sono sulla soglia del collocamento a riposo per cui un'ulteriore attesa potrebbe compromettere definitivamente la loro sistemazione.

È necessario, ad avviso del proponente, predisporre per i professori attualmente incaricati una norma temporanea analoga a quella della legge del 1934 per il loro passaggio in un ruolo ad esaurimento che dia loro una tranquillità morale ed un giusto riconoscimento del loro lavoro.

Il proponente si rende perfettamente conto che una norma di questo genere deve essere tale da dare ampie garanzie di serietà e di capacità circa gli elementi da immettere nel ruolo dal momento che gli stessi diventano *pleno jure* professori universitari. Tali garanzie si ritiene siano ampiamente assicurate dal fatto che si tratta di professori di ruolo ordinario negli istituti di istruzione secondaria da alcuni decenni e dall'ininterrotto insegnamento per almeno 9 ore settimanali, della stessa materia nella medesima facoltà per almeno 15 anni.

Si fa presente, infine, che l'orientamento sia dei vari Ministri della pubblica istruzione, sia quello degli organi responsabili del Ministero è favorevole alla soluzione prospettata e solamente situazioni contingenti non ne hanno consentito l'attuazione per cui la presente proposta di legge oltre a sodisfare una legittima aspirazione degli interessati viene incontro alle esigenze dell'insegnamento.

Ragioni di equità impongono che lo stesso trattamento sia riservato ai docenti collocati in pensione per raggiunti limiti di età. Per quanto concerne l'onere finanziario esso è di così modesta portata che può benissimo essere affrontato con i normali stanziamenti in bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I professori incaricati di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio di cui all'articolo 22 della legge 18 marzo 1958, n. 311, che all'anno accademico 1959-60 abbiano non meno di quindici anni di ininterrotto incarico di insegnamento della stessa disciplina nella medesima facoltà sono inquadrati, a partire dallo stesso anno accademico, in un ruolo aggiunto ad esaurimento con ricostruzione e sviluppo di carriera fino al coefficiente 670.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 1 si applicano anche ai professori collocati a riposo per raggiunti limiti di età dal 1° ottobre 1960.

ART. 3.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte a carico degli stanziamenti previsti dal competente capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.